

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 47 del 28/12/2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU
ANNO 2024.**

L'anno 2023 il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 19:00 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	ZOTTI FABIO	Sindaco
X	PANADA ANTONIETTA	Consigliere
X	MARCHESINI ISABELLA	Consigliere
X	RIZZI FEDERICA	Consigliere
X	COLOMBI FABRIZIO	Consigliere
	RADICI DIEGO	Consigliere
	BONOMETTI MARIUCCIA	Consigliere
X	NICCOLI JACOPO	Consigliere
X	TIRABOSCHI ALBERTO	Consigliere
	BOTTERI EMANUELE	Consigliere
X	LOMBARDI JESSICA	Consigliere
	LAURO TIZIANA	Consigliere
	PEDERZOLI ALEX	Consigliere
X	TOFANELLI LUCA	Consigliere
	BODEI MANUEL	Consigliere

Totale presenti: 9

Totale assenti: 6

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Dott. Paolo Carapezza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale Avv. Federica Rizzi, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco, dott. Fabio Zotti, riportata nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta consiliare;

PREMESSO che le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza comunale costituiscono, per ciascun ente, atto propedeutico alla formazione dei propri documenti di programmazione economico finanziaria;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che definiscono la disciplina delle aliquote della nuova imposta, di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.



752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato...

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 24/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale propria;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 27/12/2022 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni IMU;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel



“Portale del federalismo fiscale”, che consente l’elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi dal 748 a 755 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l’apertura ai comuni dell’applicazione informatica per l’approvazione del “prospetto delle aliquote” dell’IMU, all’interno dell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l’art. 6-ter del Decreto-legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *“in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del Prospetto di cui all’art. 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno d’imposta 2025”*;

CONSIDERATO, quindi, che l’elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, non è più obbligatorio per l’anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 sopra richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

TENUTO CONTO del decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l’approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, e precisato che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle deliberazioni comunali;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e testualmente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente...»*;



RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024, confermando le aliquote dell'anno precedente con la seguente articolazione:

Descrizione	Aliquote IMU 2024
Aliquota ordinaria	10,60 per mille
Aliquota ab. Principale A01-A08-A09	6,00 per mille
Rurali strumentali	1,00 per mille
Locazioni canone concordato	7,95 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Terreni agricoli	9,60 per mille
Immobili beni merce	dal 1° gennaio 2022 si applica quanto previsto dalla normativa vigente art. 1 comma 751 legge 160/2019 - esente IMU
- <u>Comodato d'uso gratuito</u> ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208	4,60 per mille

VISTI:

- il "Regolamento generale delle entrate comunali" di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5 in data 19/04/2021 e modificato con deliberazione consiliare n.59 del 27/12/2022;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Ufficio unico intercomunale - Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi tributari, dott.ssa Elisabetta Bonera, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile "ad interim" dell'Ufficio unico intercomunale - Mazzano Nuvolera e Nuvolento - servizi economico - finanziari, dott. Paolo Carapezza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 56 e 57 del regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;



DELIBERA

1. *DI APPROVARE* le premesse, i richiami e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. *DI CONFERMARE* le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

Descrizione	Aliquote IMU 2024
Aliquota ordinaria	10,60 per mille
Aliquota ab. Principale A01-A08-A09	6,00 per mille
Rurali strumentali	1,00 per mille
Locazioni canone concordato	7,95 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Terreni agricoli	9,60 per mille
Immobili beni merce	dal 1° gennaio 2022 si applica quanto previsto dalla normativa vigente art. 1 comma 751 legge 160/2019 - esente IMU
- <u>Comodato d'uso gratuito</u> ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208	4,60 per mille

3. *DI CONFERMARE* che dall'imposta calcolata per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica;
4. *DI DARE ATTO* che le aliquote di cui al punto 2. e la detrazione di cui al punto 3. si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;
5. *DI DEMANDARE* al Responsabile dell'Ufficio unico intercomunale - Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - per i servizi tributari, dott.ssa Elisabetta Bonera, l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione di determinazione delle aliquote IMU;
6. *DI DARE ATTO* che la Responsabile dell'Ufficio unico intercomunale - Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi tributari, dott.ssa Elisabetta Bonera, è responsabile del procedimento e che la stessa ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
7. *DI DARE ATTO* che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;



8. *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto - sezione di primo livello "*Provvedimenti*", sotto - sezione di secondo livello "*Provvedimenti organi indirizzo - politico*";
9. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine ad informare e fornire ai contribuenti il supporto necessario in ordine al tributo di che trattasi per l'annualità tributaria di riferimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Federica Rizzi
Inforcert spa

Il Vicesegretario Comunale
Dott. Paolo Carapezza
Inforcert spa

